

La Ctr Toscana applica lo Statuto dei contribuenti

Verbale necessario Nullità per l'accertamento monco

DI ANDREA BONGI

Ad ogni accertamento un processo verbale. In presenza di attività ispettiva è infatti sempre obbligatoria la consegna al contribuente di un verbale che ne riassume le risultanze e i rilievi. Se l'ufficio ritiene di procedere direttamente all'emissione dell'avviso di accertamento, quest'ultimo deve ritenersi nullo per violazione dell'articolo 24 della legge n.4 del 1929 e dell'articolo 12, comma sette, dello statuto dei diritti del contribuente.

Uniche eccezioni a tale principio, da ritenersi ormai largamente condivise dalla giurisprudenza tributaria sia di merito che di legittimità, sono rappresentate dai c.d. controlli formali e parziali nei quali la posizione del contribuente è delineata dagli atti a disposizione dell'ufficio senza che vi sia necessità di sostanziali verifiche e ispezioni.

È questo, in estrema sintesi, il giudizio espresso dalla commissione regionale della Toscana che tramite la sentenza n.195/12 depositata lo scorso 26 settembre, ha dichiarato nullo un avviso di accertamento non preceduto né da un processo verbale di constatazione né da altro atto idoneo a instaurare un contraddittorio preventivo fra l'ufficio e il contribuente.

La vicenda decisa dai giudici fiorentini riguardava un'associazione sportiva dilettantistica alla quale l'Agenzia delle entrate, attraverso un controllo d'iniziativa, aveva riconosciuto la qualifica stessa di associazione e di ente non commerciale con conseguente decadenza dai regimi fiscali agevolati e ricalcolo delle imposte dovute sulla base dei metodi ordinari di determinazione.

Secondo i giudici della regionale, contrariamente a quanto affermato dall'ufficio, quando vengono messe in atto attività di verifica sostanziale della posizione del contribuente, come avvenuto nel caso di specie, «la

scansione degli atti (Pvc per la fase istruttoria e avviso di accertamento a conclusione del procedimento impositivo) assume decisiva rilevanza anche alla luce dell'art.12, comma 4 e 7, dello Statuto del contribuente, per cui la mancata redazione del processo verbale vizia di nullità l'intero procedimento».

L'elemento fondamentale sulla base del quale i giudici della regionale toscana hanno ritenuto di accogliere le doglianze del contribuente è sostanzialmente costituito dalla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, quale elemento centrale dell'intera procedura di accertamento.

Assolutamente interessante e pertinente ai fini di rafforzare le previsioni contenute nella legge n.212 del 2000, anche il richiamo operato dalla commissione all'articolo 24 della legge n.4 del 7 gennaio 1929 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie). Quest'ultima disposizione, a tutt'oggi ancora vigente, prevede infatti che «le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale». Ciò significa, ribadisce la commissione regionale della Toscana nella sentenza in commento, che qualsiasi atto dal quale emerge che il contribuente è stato sottoposto a un controllo sostanziale della propria posizione fiscale può essere considerato un atto in relazione al quale l'amministrazione finanziaria deve instaurare il contraddittorio anticipato dando possibilità al contribuente di esporre le proprie argomentazioni in tale fase propedeutica rispetto all'accertamento, nella precisa ottica di deflazionare il più possibile il contenzioso tributario.

Nella specie, si legge ancora



in sentenza, «risulta che l'Ufficio ha analizzato la posizione fiscale del contribuente stabilendo ex post l'esistenza di violazioni fiscali frutto di valutazioni discrezionali senza emettere atti che consentissero al contraddittorio nel senso appena indicato».

La sentenza in commento deve essere evidenziata per almeno due riflessi che dalla stessa direttamente derivano.

Uno di essi è costituito dalla necessità e importanza di rimarcare nelle motivazioni del ricorso le presunte violazioni compiute dagli uffici dell'Agenzia delle entrate prima, durante e dopo le attività di verifica fiscale. Sul punto si assiste a un vero e proprio fiorire della giurisprudenza tributaria che, seppur tardivo, è comunque importantissimo perché ogni volta in cui le commissioni tributarie accolgono le eccezioni del contribuente fondate sullo statuto gli esiti della controversia appaiono scontati.

Altro aspetto suscitato da questa sentenza riguarda una sorta di seconda giovinezza che sembra oggi vivere la legge 212 del 2000. Il dietrofondo dell'esecutivo targato Mario Monti sulla retroattività del taglio alle deduzioni e detrazioni fiscali della legge di stabilità 2013, appare infatti un chiaro e limpido segnale in tal senso.

© Riproduzione riservata



BREVI

Firmato un protocollo d'intesa tra Accredia, l'Ente unico di accreditamento italiano, e Invitalia, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Accredia si impegna a riportare sul sito web Invitalia un link al fine di consentire il libero accesso alla banca dati delle oltre 100 mila organizzazioni italiane certificate. Invitalia si impegna a realizzare, congiuntamente ad Accredia, progetti allo scopo di potenziare l'attrattività produttiva italiana.

La Guardia di finanza di Milano ha dato esecuzione, in questi giorni, a un decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Luigi Gargiulo, di quasi 80 milioni di euro risultanti nella disponibilità di uno dei principali operatori nazionali attivi nel trading energetico e nella vendita di energia elettrica, gas naturale, certificazioni (certificati verdi, Garanzie di origine, Co-Fer, Titoli di efficienza energetica) e quote ad emettere (Emission trading). Contestualmente è stata notificata l'informazione di garanzia nei confronti di 5 persone (tra cui l'amministratore delegato, il direttore generale e altri tre funzionari della stessa società) indagate per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti, con l'aggravante del carattere transnazionale (si veda ItaliaOggi del 25 luglio 2012).

Percorso di studi da riformare solo all'interno di un disegno organico e non frammentario, studiando le modalità di formazione, l'ingresso sul mercato del lavoro, le risorse umane e finanziarie effettivamente a disposizione delle università. Questa una delle proposte avanzate dal presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa nel corso di un confronto tra il Cnfe e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza sui temi del tirocinio professionalizzante e delle specializzazioni, svoltisi ieri alla Sapienza di Roma.

Finte società fornitrici create con il solo obiettivo di gonfiare il credito Iva e incassare i rimborsi. Questo l'escamotage messo in atto da un operatore del settore calzaturiero e scoperto dai funzionari dell'Agenzia delle entrate di Caserta. L'azienda ha già aderito al verbale di verifica versando all'Erario oltre 750 mila euro.

L'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha siglato ieri presso la propria sede di Roma un protocollo d'intesa triennale con il Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II» con l'obiettivo di una sempre più stretta collaborazione tra l'Agenzia Ice e il

mondo della formazione, per contribuire congiuntamente all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.



L'Aiga, l'Associazione italiana dei giovani avvocati, ha avviato il giudizio dinanzi al Tar del Lazio avverso il dm 140/2012, recante i nuovi parametri ai quali l'Autorità giudiziaria dovrà attenersi per la determinazione delle spese di giudizio, perché affetto da gravi vizi di legittimità, anche dal punto vista costituzionale.

L'Oua continua l'iniziativa contro la presentazione in Commissione industria del Senato di un emendamento che reintroduce l'obbligatorietà della mediazione. Per l'Organismo unitario dell'avvocatura si tradisce così la decisione della Consulta che aveva bocciato questo istituto. L'Oua chiede al ministro Severino di dare parere negativo all'emendamento e con una lettera inviata ai senatori invita a respingere questa proposta.

Il Tribunale civile di Milano - Sezione specializzata in materia d'impresa, con l'ordinanza del 13 novembre, ha pienamente riconosciuto la titolarità del marchio bipMobile, scelto dal nuovo operatore di telefonia low cost stabilendo sia il legittimo uso della denominazione sociale in ogni contesto sia la legittimità dello slogan «Be Smart, Be Bip», utilizzato dal nuovo operatore bipMobile nella campagna pubblicitaria lanciata lo scorso settembre.

«La promozione dell'agroalimentare italiano è fondamentale per consentire al settore di esprimere tutte le sue potenzialità. Ecco perché l'approvazione di questi due programmi è un risultato importante per tutto il comparto. Ora sta alle istituzioni e agli operatori italiani massimizzare i risultati che si possono ottenere con queste risorse». Così il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, commenta l'approvazione da parte della Commissione europea di due programmi di promozione, che rientrano nell'ambito del Regolamento comunitario relativo alle «Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei mercati dei paesi terzi» (Regolamento CE del Consiglio 3/2008). I programmi approvati, anche a seguito della procedura nazionale di selezione svolta dal Mipaaf, riguardano il settore ortofrutticolo e quello vitivinicolo e gli investimenti complessivi ammontano a 6,3 milioni di euro, di cui 3,15 milioni di euro di co-finanziamento comunitario.

Vincoli rigidi per le aree pertinenziali

Per qualificare un'area edificabile pertinenza di un fabbricato non basta la dichiarazione del contribuente, ma è necessario che venga modificato lo stato dei luoghi in modo tale che siano visibili gli impedimenti effettivi all'utilizzazione edificatoria del terreno. In caso contrario, il contribuente è tenuto a pagare sull'area sia l'Ici che l'Imu. Lo ha stabilito la sezione tributaria della Corte di cassazione, con l'ordinanza 16838 del 3 ottobre 2012.

Secondo i giudici di piazza Cavour, «per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo «ius edificandi» e che non si risolva, quindi,

in un mero collegamento materiale», che può essere rimosso in qualsiasi momento dall'interessato. Del resto l'articolo 2 del decreto legislativo 504/1992, che disciplina Ici e Imu, si limita a stabilire che è parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Ma i giudici di legittimità sono andati oltre la formulazione letterale della norma, piuttosto incerta, stabilendo che quando si tratta di pertinenza di un fabbricato non contano le risultanze catastali, ma la sua destinazione. L'area che costituisce, di fatto, pertinenza di un fabbricato non è soggetta a Ici, e quindi anche a Imu, come area edificabile, anche se iscritta autonomamente al catasto.

Sergio Trovato